

Consob disciplina gli obblighi informativi relativi all'emissione di titoli di risparmio per l'economia meridionale

Contenuti

1. Disciplina applicabile ai titoli di risparmio per l'economia meridionale

2. Obblighi informativi nei confronti di Consob

L'articolo 8, comma 4, del Decreto Legge 70/2011 ("**Decreto Sviluppo**") consente alle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di emettere particolari strumenti finanziari, denominati "titoli di risparmio per l'economia meridionale", finalizzati alla raccolta tra il pubblico di risorse finanziarie per incrementare la capacità di concessione del credito nelle regioni meridionali e per favorire l'impiego di tali risorse in attività etiche nella stessa area ("**Bond**").

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 dicembre 2011 ("**Decreto Ministeriale**") ha successivamente dettato misure attuative relative al processo di emissione, controllo e monitoraggio, prevedendo in capo agli emittenti specifici obblighi di comunicazione nei confronti del medesimo Ministero e della Consob.

In data 2 aprile 2012, Consob ha fornito con apposita comunicazione ([clicca qui](#) per leggerla) maggiori dettagli in merito alle modalità attraverso cui effettuare le comunicazioni preventive e successive all'emissione dei Bond.

1. Disciplina applicabile ai titoli di risparmio per l'economia meridionale

Le caratteristiche principali che differenziano i Bond da normali obbligazioni bancarie sono principalmente due: (i) l'introduzione di un vincolo di destinazione delle risorse raccolte, che dovranno essere interamente impiegate nel Mezzogiorno; (ii) la previsione di un regime fiscale *ad hoc* per tali strumenti che risultano assoggettati ad un'imposta sostitutiva sugli interessi del 5% (rispetto all'aliquota ordinaria del 20%).

Ai sensi della disciplina introdotta dal Decreto Sviluppo, le banche possono emettere tali nuovi strumenti a condizione che:

- abbiano scadenza non inferiore a 18 mesi;
- siano titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondano interessi con periodicità almeno annuale;
- siano sottoscritti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa;
- non siano subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- non siano computabili nel patrimonio di vigilanza dell'emittente;
- il periodo di offerta non sia superiore a 60 giorni lavorativi.

In aggiunta, sono previsti requisiti dimensionali che condizionano l'emissione di tali strumenti. In particolare: (i) è previsto un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 3 miliardi annui¹ ("**Plafond**"); nonché (ii) ulteriori limiti individuali riferibili al singolo emittente ed al gruppo bancario (il limite per ciascun gruppo bancario è pari al 20% del *Plafond*, mentre per le singole banche non facenti parte di un gruppo bancario il limite è del 5% del *Plafond*).

¹ Tale importo può essere eventualmente modificato entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

Fabio Ilacqua
Tel. +39 02 763741
filacqua@gop.it

Richard Hamilton
Tel. +39 02 763741
rhamilton@gop.it

Federico Valle
Tel. +39 02 763741
fvalle@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

In ogni caso le emissioni non possono superare il 30% del patrimonio di base ("Tier 1") risultante dal più recente bilancio di esercizio pubblicato o dalla più recente situazione semestrale, se pubblicata. Le banche straniere che intendono emettere i Bond dovranno produrre idonea documentazione dell'Autorità di vigilanza locale contenente le informazioni relative ai requisiti dimensionali.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di distribuzione e offerta al pubblico dei Bond, occorre evidenziare come restano invariate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari emessi dalle banche (incluse le disposizioni previste dalle Direttive 2004/39/CE e 2007/73/CE - Direttive MiFID - nonché dalle Direttive 2010/73/UE e 2010/79/UE recanti modifiche alla Direttiva 2003/71/CE - Direttive Prospetto - e le relative disposizioni attuative e di recepimento).

In particolare, con riferimento all'eventuale ipotesi in cui sia necessario predisporre un prospetto informativo approvato da Consob, il Decreto Ministeriale chiarisce che l'emittente dovrà rappresentare, all'atto della pubblicazione, le informazioni aggiuntive caratterizzanti i Bond e le relative peculiarità di carattere fiscale.

2. Obblighi informativi nei confronti di Consob

La comunicazione Consob del 2 aprile 2012 ha regolato, come già accennato, le modalità attraverso cui gli emittenti devono adempiere ai peculiari obblighi informativi previsti in caso di emissione dei Bond, fornendo appositi modelli di comunicazione che dovranno essere utilizzati dagli emittenti.

- **Obblighi di comunicazione preventiva:** un primo modulo da trasmettere a Consob deve indicare le caratteristiche dei titoli oggetto dell'emissione e, in particolare, l'ammontare massimo dell'emissione e la data di emissione ovvero il periodo d'offerta. Tale modulo, debitamente compilato, sottoscritto e accompagnato dalla relativa documentazione di supporto, dovrà essere trasmesso, attraverso posta elettronica certificata, tra i 30 e i 20 giorni lavorativi che precedono la data di emissione o l'inizio del periodo di offerta. Le comunicazioni pervenute a Consob al di fuori dell'arco temporale indicato, o tramite modalità diverse dalla posta elettronica certificata, saranno considerate irricevibili. Le comunicazioni saranno esaminate da Consob secondo l'ordine cronologico di ricezione, fermo restando che:

- in caso di comunicazione incompleta, i termini del procedimento iniziano a decorrere dalla data di completamento della stessa;

- in caso di richiesta dell'Autorità di fornire ulteriori informazioni/chiarimenti i termini del procedimento saranno sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del modulo la Consob non informi l'emittente di eventuali ostacoli all'emissione (ad esempio condizioni di incapienza del *Plafond*) o non richieda ulteriori chiarimenti, l'emittente si intenderà autorizzato a procedere all'emissione attenendosi ai limiti comunicati.

- **Obblighi di comunicazione successiva:** entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura del periodo d'offerta l'emittente comunicherà alla Consob - esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata e avvalendosi di un secondo modulo di comunicazione - l'ammontare dei titoli emessi e, se differente, l'ammontare effettivamente collocato, insieme all'informativa sui requisiti relativi ai sottoscrittori dei titoli. La stessa comunicazione andrà, altresì, inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Consob pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco degli emittenti e l'ammontare dei Bond emessi in ciascun anno solare.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.